Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 12 agosto 1925** — **Numero 186**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto-legge n. 988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1925, per inesattezza della copia trasmessa, porta la data del « 19 aprile 1925 », mentre doveva essere quella del « 29 aprile 1925», come è nel decreto originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto-legge n. 1301 relativo alla istituzione della gestione per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto corrente, per inesattezza della copia trasmessa, nell'ultimo comma dell'art. 3, là dove dice: « e dell'art. 6 del decreto 22 maggio 1924, n. 861 » deve leggersi: « del decreto 22 maggio 1924, n. 868 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1600. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1327.
Operazioni eseguite dai cittadini e dalle persone giuridiche delle nuove Provincie sui prestiti di guerra emessi dai Governi dell'ex Monarchia austro-ungarica. Pag. 3498

1601. — REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1333.
Tutela giuridica dei beni confiscati ai ribelli in Tripolitania . . . . Pag. 3499

1602. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1325.
Proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi. Pag. 3499

1603. — REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1334.
Ordinamento amministrativo dell'Oltre Giuba. Pag. 3500

1604. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1326.
Ulteriore proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . Pag. 3500

1605. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1328.
Norme per il ricupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri Enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi . . . . . . Pag. 3501

1606. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1323.
Contributo scolastico del comune di Barolo Pag. 3501

1607. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1324.
Contributo scolastico del comune di Barumini. Pag. 3501

1608. — REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1329.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Catania-Acireale . Pag. 3501

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Collepasso (Lecce) e di Padova. . . . . Pag. 3501

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1925.
Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale . . . . Pag. 3502

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 5) Pag. 3503

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Proroga dei termini del concorso per esame a n. 9 posti di guardia nel personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia . . . . . . Pag. 3504

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1600.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1327.

Operazioni eseguite dai cittadini e dalle persone giuridiche delle nuove Provincie sui prestiti di guerra emessi dai Governi dell'ex Monarchia austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 717, con il quale è stata accordata, fino a nuova disposizione, una moratoria per il pagamento dei debiti in corone austro-ungariche, dipendenti da operazioni con prestiti di guerra emessi da uno degli Stati costituenti la cessata Monarchia austro-ungarica;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2325, con il quale è stata accordata ai Tribunali la facoltà di concedere, in determinate condizioni, una dilazione per il pagamento dei debiti in questione, in considerazione della completa svalutazione dei prestiti suddetti e dell'impossibilità per la maggior parte dei debitori di pagare quindi il debito relativo valorizzandolo in lire, al ragguaglio normale di conversione;

Vista l'opportunità di regolare ora definitivamente i pagamenti dei debiti sopra indicati, con equità, tenendo conto della situazione che ha suggerito i provvedimenti anteriori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche che al 3 novembre 1918 avevano rispettivamente la loro residenza o la loro sede nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 29 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1878, e 22 febbraio 1924, numero 211, e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risiedono ancora nel territorio del Regno, quando siano debitrici di somme in corone austro-ungariche, dovute in dipendenza od in relazione di operazioni per prestiti di guerra emessi da uno degli Stati costituenti la cessata Monarchia austro-ungarica, nei casi in cui è applicabile il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2325, hanno la facoltà di pagare il loro debito in lire ad un ragguaglio di conversione inferiore a quello previsto dalle norme generali sulla conversione della valuta austro-ungarica.

Art. 2.

Il ragguaglio previsto dall'articolo precedente sarà fissato da due Commissioni arbitrali speciali, delle quali una con la sede a Trento, competente per tutti i debitori che al 3 novembre 1918 avevano la loro residenza o sede nella Venezia Tridentina, e l'altra con la sede a Trieste, competente per tutti i debitori che alla data suindicata avevano la loro residenza o sede nella Venezia Giulia, a Fiume od a Zara.

Art. 3.

Le Commissioni arbitrali speciali saranno composte dal presidente del Tribunale e dall'intendente di finanza residenti nella sede della Commissione, da un delegato della Camera di commercio rispettivamente di Rovereto e di Trieste, da un delegato del Prefetto rispettivamente residente a Trento ed a Trieste, ed infine da un delegato dell'Ufficio di verifica e di compensazione per le nuove Provincie.

Le Commissioni redigeranno d'accordo un comune regolamento ispirato al concetto che le decisioni dovranno essere prese nel più breve termine possibile.

Art. 4.

Le Commissioni arbitrali suddette fisseranno il ragguaglio di conversione di caso in caso in una misura fra i 5 e i 30 centesimi di lira per ogni corona, a seconda della potenzialità economica del debitore ed in modo da evitare che uno dei contraenti ritragga, dal ragguaglio più alto, un notevole arricchimento, con rilevante danno dell'altro.

Quando il debitore fosse già stato condannato al pagamento di una determinata somma dovuta in dipendenza dei titoli indicati all'art. 1, egli potrà invocare egualmente dalla Commissione arbitrale competente una nuova decisione, per modificare il ragguaglio di pagamento fissato dalla decisione stessa, anche quando essa fosse già passata in giudicato.

La presentazione della domanda avrà effetto sospensivo nei riguardi delle esecuzioni.

Art. 5.

Le decisioni, che ai sensi del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2325, sono di spettanza del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria residenza o la propria sede, spettano, dall'entrata in vigore del presente decreto, alle Commissioni arbitrali suddette alle quali saranno attribuite le controversie in corso.

Le Commissioni arbitrali decidono in via definitiva e contro le loro decisioni non è ammesso alcun ricorso od appello. Le stesse non potranno essere impugnate per alcuna ragione, e saranno esecutorie.

Art. 6.

Il R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 717, deve considerarsi abrogato dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2325.

Gli articoli 1 a 5 non si applicano alle obbligazioni previste dall'art. 1 che risultino estinte o transatte all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le spese giudiziarie, sostenute dai creditori in dipendenza di obbligazioni di cui all'art. 1 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno ripartite fra le parti in causa dalla Commissione arbitrale competente, con equità.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 15. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1601.

REGIO DECRETO 18 giugno 1925, n. 1333.

Tutela giuridica dei beni confiscati ai ribelli in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1795, sulla destinazione dei beni confiscati ai ribelli in Tripolitania;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 15 aprile 1917, n. 939, che approva le norme per l'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da pubblici ufficiali in Tripolitania ed in Cirenaica;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le controversie tra i privati e la pubblica Amministrazione relative ai beni comunque caduti in confisca in Tripolitania, le quali, in virtù dell'art. 28 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, sull'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica, siano di competenza del Tribunale di Roma, saranno portate alla conoscenza dall'autorità giudiziaria locale.

Art. 2.

Sui beni confiscati ai ribelli i terzi non potranno far valere che diritti legalmente riconosciuti od acquisiti, in tempo non sospetto, anteriormente alla confisca.

I membri della famiglia del confiscato ed i suoi parenti ed affini, ritenuti prossimi in base alla costituzione della famiglia indigena, non sono ammessi a proporre istanze per separazione, salvo che si tratti di ragioni dotali.

Ogni altra istanza per separazione dovrà essere fondata su prova scritta, con data certa, ferma restando, per i cittadini libici, la osservanza delle consuetudini locali.

Art. 3.

In via del tutto eccezionale il Governatore della Tripolitania avrà facoltà di concedere, a titolo di assegno alimentare, una quota dei beni, in proprietà o in semplice godimento per durata determinata, ai discendenti diretti del confiscato, quando ciò riconosca opportuno per motivo di minore età, per condizioni di salute e per altre apprezzabili ragioni.

L'assegno potrà anche essere fissato in una somma annua da prelevarsi sulle rendite dei beni stessi.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1602.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1325.

Proroga dei termini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di derogare alle disposizioni degli articoli 325 e 327 del Codice di procedura penale, in seguito alla distruzione degli atti relativi a procedimenti penali verificatasi in Palmi nell'incendio ivi avvenuto il 10 maggio 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti penali per i reati di competenza del Tribunale o della Corte di assise, i cui atti rimasero distrutti nell'incendio verificatosi in Palmi il 10 maggio 1925, i termini di 50 e 90 giorni menzionati nel capoverso dell'art. 325 del Codice di procedura penale, e quelli di 100 e 180 giorni menzionati nella prima parte dell'art. 327 dello stesso Codice sono aumentati di 90 giorni.

La Sezione di accusa ha facoltà, anche con provvedimenti successivi, di aumentare di 180 giorni i termini di proroga stabiliti e computati a norma delle citate disposizioni del Codice di procedura penale, senza l'osservanza della limitazione ivi contenuta circa la durata complessiva della custodia preventiva.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 43. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1603.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1334.

Ordinamento amministrativo dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924 fra l'Italia e la Gran Brettagna per la cessione da parte della seconda alla prima dell'Oltre Giuba;

Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, col quale viene provveduto all'assetto organico dell'Oltre Giuba;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio dell'Oltre Giuba è diviso in Residenze e Vice residenze le cui circoscrizioni sono stabilite dall'Alto Commissario con suoi decreti.

Art. 2.

I residenti ed i vice residenti sono nominati dall'Alto Commissario; lo rappresentano ed agiscono in suo nome nei territori loro rispettivamente affidati.

Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e polizia, secondo gli speciali regolamenti di cui agli articoli successivi ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe del territorio loro affidato.

Art. 3.

E' in facoltà dell'Alto Commissario di provvedere con suoi decreti a quanto si attiene all'organizzazione ed al funzionamento delle Residenze e delle Vice residenze, ed in genere ad ogni pubblico servizio locale, in quanto non sia per esso appositamente provveduto dal Governo del Re.

Art. 4.

E' in facoltà dell'Alto Commissario di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per le concessioni di terreni a scopo edilizio.

Art. 5.

Nell'esercizio delle facoltà di cui agli articoli precedenti, l'Alto Commissario si atterrà agli analoghi ordinamenti in vigore nella Somalia Italiana derogando da essi solo in quanto ciò sia richiesto da speciali contingenze del territorio di sua giurisdizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1604.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1326.

Ulteriore proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che stabilisce sia computato, per il periodo di anni dieci dall'attuazione della legge medesima, in favore dei concorrenti ai posti di notaro vacanti come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame di idoneità, anteriormente sostenuto, a quella della detta attuazione, nonchè, pei concorrenti muniti di laurea, il tempo ulteriormente trascorso nelle funzioni di coadiutori o di aiutanti effettivi e permanenti;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, con cui fu prorogato di due anni il termine di applicazione della disposizione dianzi cennata;

Ritenuto che permangono le ragioni per le quali la proroga fu concessa con il Regio decreto-legge predetto, e che si rende, pertanto, necessaria una ulteriore proroga;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il periodo di dieci anni, stabilito dall'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, prorogato per due anni con R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, è ulteriormente prorogato per altri due anni.

La proroga è stabilita fino al 30 giugno 1929 per i concorrenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra come combattenti, per una durata complessiva di almeno sei mesi, o siano rimasti feriti in combattimento.

Uguale beneficio è concesso agli invalidi di guerra.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 44. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1605.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. **1328.**

Norme per il ricupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri Enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri Enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi è effettuato annualmente dall'Ente creditore e comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Enti debitori, i quali possono presentare le loro eccezioni nei quindici giorni successivi. Trascorso detto termine, il riparto viene comunicato al Prefetto, il quale decide, in via definitiva, sulle eccezioni prodotte e rende esecutorio il riparto, informandone gli Enti debitori.

Contemporaneamente il Prefetto notifica, nei modi stabiliti dal comma precedente, la quota dovuta da ciascun Ente al rispettivo esattore o ricevitore il quale è tenuto ad anticiparne l'importo, versandolo, entro i quindici giorni successivi, nella cassa dell'Ente creditore, purchè le anticipazioni già fatte e quella che si chiede non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comuni, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnatigli.

L'esattore o ricevitore provinciale, riceverà, all'atto del versamento, dall'Ente creditore, apposita dettagliata quietanza che verserà, come danaro contante, nella cassa dell'Ente debitore per rivalersi della somma anticipata, ed avrà diritto a percepire, a carico di quest'ultimo, l'interesse legale dalla data di pagamento fino alle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di altre entrate.

Qualora l'esattore o ricevitore non provveda al pagamento nel termine di cui al secondo comma, è assoggettato alla multa del 4 per cento a favore dell'Ente creditore, senza pregiudizio dei provvedimenti di esecuzione sulla cauzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 46. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1606.**

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1323.**

Contributo scolastico del comune di Barolo.

N. 1323. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Barolo della provincia di Cuneo deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2331.49 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 277, è elevato a L. 3831.49 a decorrere dal 1° dicembre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1925.

Numero di pubblicazione **1607.**

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1324.**

Contributo scolastico del comune di Barumini.

N. 1324. R. decreto 4 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Barumini della provincia di Cagliari deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2824.63 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, è ridotto a L. 1807.03 a decorrere dal 1° settembre 1914.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1925.

Numero di pubblicazione **1608.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. **1329.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Catania-Acireale.

N. 1329. R. decreto 8 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Catania-Acireale, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Collepasso (Lecce) e di Padova.

Relazione di S. E, il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Collepasso, in provincia di Lecce.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Collepasso, sorta dalle elezioni del settembre 1923, ha rilevato il disordine degli uffici comunali, l'abbandono dei servizi pubblici, alcuni dei quali sono irregolarmente gestiti

in economia senza il prescritto regolamento e con la diretta partecipazione degli amministratori; la mancata presentazione delle contabilità relative ad alcune gestioni speciali; nonchè gravi irregolarità e abusi nella concessione di forniture e di lavori, nella esecuzione degli stessi, in quella dei pagamenti, nella emissione dei mandati, nella procedura seguita per il licenziamento di alcuni impiegati.

Tale azione irregolare e partigiana, accentuando le animosità e i contrasti fra le fazioni locali, ha determinato una situazione estremamente pericolosa per l'ordine pubblico, in vista della quale il Prefetto ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione del Comune.

Ma poichè la persistente tensione degli animi e la necessità di provvedere con adeguati mezzi al riordinamento della civica azienda, impongono più radicali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Collepasso, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Maggio Edmondo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Padova.

MAESTÀ,

Da oltre un anno, in seguito alle dimissioni dell'intero Consiglio, l'amministrazione comunale di Padova è retta da un Commissario prefettizio.

La ricostituzione della rappresentanza ordinaria non potè aver luogo, fino ad oggi, perchè l'atteggiamento dei partiti locali non dava affidamento che dalla convocazione dei comizi potesse derivare un'Amministrazione vitale ed omogenea.

Poichè tale situazione permane tuttavia, mentre la proroga a tempo indeterminato della gestione del Commissario prefettizio non sarebbe conforme a legge, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il signor La Via nobile dei baroni comm. dott. Lorenzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1925.

Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con R. decreto 7 aprile 1921, n. 559;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1925 nelle seguenti Prefetture del Regno: Torino, Alessandria, Cuneo, Milano, Pavia, Brescia, Trento, Venezia, Udine, Trieste, Verona, Genova, Firenze, Pisa, Bologna, Cremona, Parma, Forlì, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, Salerno, Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Catanzaro, Palermo, Messina, Catania, Cagliari.

I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	364682	240 —	Valla Giulio fu Giuseppe, domic. a Saliceto (Cuneo), con usufrutto vitalizio a *Braida* Maria fu Giuseppe, vedova Valla, domic. a Saliceto.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Brovida* Maria fu Giuseppe, vedova Valla, domic. a Saliceto.
3.50 %	809015	350 —	Valla Stefano fu Giuseppe, domic. a Saliceto (Cuneo), con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	291906	87.50	Zorio-Prachinet Irma fu *Giovanni-Battista*, minore, sotto la patria potestà della madre Ion-Scotta Catterina fu Giovanni Battista, vedova di Zorio-Prachinet Giovanni Battista, domic. a Piedicavallo (Novara).	Zorio-Prachinet Irma fu *Battista*, minore, sotto la patria potestà, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione Id. 7ª emissione	1539 2319	Cap. 5,000 — » 3,100 —	Febbrari *Giuseppe* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre.	Febbrari *Cosmo-Giuseppe* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	892	» 37,000 —	Lualdi Battista fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Crespi *Maria*, vedova Lualdi.	Lualdi Battista fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Crespi *Enrica-Maria*, vedova Lualdi.
Cons. 5 %	241297	130 —	Massaro Luigi, Lucio, *Francesco*, Maria, Gennaro e Pietro fu Gennaro, minori, sotto la patria potestà della madre De Felice Maria fu Felice, vedova di Massaro Gennaro, domic. a Napoli.	Massaro Luigi, Lucio, *Francesca*, Maria, Gennaro e Pietro fu Gennaro, minori, ecc., come contro.
3.50 %	774008	45.50	De Stefani *Agostino* di Paolo, domic. in Napoli.	De Stefani *Giuseppe-Agostino* di Paolo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domicil. in Napoli.
Cons. 5 %	270310	2,135 —	Zaffarano Rosa fu Francesco, moglie di De Grazia Bartolomeo, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Fini *Faustina* di Michele, domic. in Vico del Gargano (Foggia).	Zaffarano Rosa fu Francesco, moglie di De Grazia Bartolomeo, domic. a Napoli, con usufrutto vitalizio a Fini *Maria-Faustina* di Michele, domic. in Vico del Gargano (Foggia).
»	298697	140 —	Coppola Emmanuela fu Antonio, moglie di De Ciutiis *Gerardo*, domic. a Napoli, vincolata.	Coppola Emmanuela fu Antonio, moglie di De Ciutiis *Gherardo*, domic. a Napoli, vincolata.
3.50 %	769231	91 —	Coppola Emanuela fu Antonio, moglie di De Ciutiis *Gerardo*, domic. a Napoli, vincolata.	Coppola Emanuela fu Antonio, moglie di De Ciutiis *Gherardo*, domic. a Napoli, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO dell'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	353437	200 —	Barletta Maria e *Giuseppe* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, domicil. a Roma.	Barletta Maria ed *Emma* di Giuseppe, minori, ecc., come contro.
»	250408	325 —	Spampinato *Maria* di Pasquale, minore emancipata, sotto la curatela del marito D'Alù Giuseppe fu *Leonardo*, domic. a Villarosa (Caltanissetta), vincolata.	Spampinato *Epifania-Maria-Concetta* di Pasquale, minore emancipata, sotto la curatela del marito D'Alù Giuseppe fu *Calogero*, domic. come contro, vincolata.
»	96540	1,105 —	Ospedale di S. Giuseppe in Millesimo (Genova), con usufrutto vitalizio a Leoncini Anna fu Francesco, *nubile*.	Ospedale di S. Giuseppe in Millesimo (Genova), con usufrutto vitalizio a Leoncini Anna fu Francesco, *moglie di Reale Tommaso fu Antonio*.
3.50 %	294895	70 —	Saputo *Concetta* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Pensato Rosalia fu Domenico, vedova di Saputo Gaetano, domic. a Palermo.	Saputo *Maria-Concetta* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.
»	487202	63 —	Giordana Clelia fu Felice, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Bisiè *Palmira* fu Vittorio, vedova Giordana, domic. a Torino.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bisiè *Maria-Palmina* fu Vittorio, vedova Giordana, domic. a Torino.
»	487203	63 —	Giordana Bianca fu Felice, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	487204	63 —	Giordana Gemma fu Felice, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	487205	63 —	Giordana Evelina fu Felice, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	487206	63 —	Giordana Carlo fu Felice, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	487207	63 —	Giordana Arturo fu Felice, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	287638	63 —	Vergadin *Adelina* fu Raimondo, minorenne, sotto la patria potestà della madre Maria D'Agostino, domic. a Napoli.	Vergadin *Adelia-Elisabetta* fu Raimondo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga dei termini del concorso per esame a n. 9 posti di guardia nel personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1925, registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno successivo, registro n. 4, foglio numero 211, col quale è bandito il concorso per esame a n. 9 posti di guardia nel personale di custodia dei Regi tratturi di Puglia;

Visto il successivo decreto 26 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti addì 30 detto, registro n. 5, foglio n. 4, col quale è prorogato al 31 luglio 1925 il termine per la presentazione delle domande di concorso;

Ritenuta la necessità che tale secondo termine sia nuovamente prorogato;

Decreta:

Ferma restando la riserva di cui all'art. 2 del citato decreto 26 giugno 1925, il termine stabilito al 31 luglio 1925 per la presentazione delle domande di concorso, è prorogato al 31 agosto 1925.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.